



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, in persona del giudice monocratico dott.

Liliana Guzzo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile RG n.5074/2016 promossa con atto di citazione
da

Rappresentati e difesi giusta mandato in calce all'atto di citazione dall'avv.to e dom

attori -

contro

rappresentata e difesa dall'avv.to e dom.
fascicolo telematico

giusta mandato depositato in

- convenuta -

oggetto: contratti bancari - mutuo

Conclusioni dell'attore

nel merito in via principale

- Accertato e dichiarato che il contratto di finanziamento di cui è causa prevedeva, al momento della stipula dello stesso, i seguenti interessi convenzionalmente determinati

Tasso nominale 5,5%

Tasso di mora 6,75%

- Accertato e dichiarato che alla data della sottoscrizione della convenzione di cui è causa, il tasso soglia, tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto, era del 6,155%;

- Accertarsi e dichiararsi che, anche alla luce delle clausole contrattuali meglio indicate in premesse le parti hanno convenuto che il tasso di mora non si sostituisca a quello corrispettivo, ma decorra su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese e che lo stesso tasso di mora debba essere sommato agli interessi corrispettivi non corrisposti, al capitale e alle spese;

- considerare che la giurisprudenza indicata nella *pars destruens* del presente atto, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;

- ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella *pars costruens* rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del TEG al momento della pattuizione;

- considerato che le circolari e direttive della Banca di Italia non assumono valore normativo ma solo valore tecnico finanziario;

- accertare che al momento della verifica peritale parte attrice abbia pagato come capitale la somma di euro 187.079,21, come interessi l'importo di euro 51.597,33;

- dichiararsi che il mutuo *de quo* è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato o comunque considerato unitamente al valore della polizza convenuta e rientrante nel seno del piano di ammortamento ed a tutte le altre spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, si è determinato un travalicamento del tasso soglia di



riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

- In ogni caso, dichiararsi che il mutuo *de quo* è usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato al tasso contrattuale corrispettivo e/o comunque considerato unitamente al valore della polizza convenuta e rientrante nel seno del piano di ammortamento ed a tutte le altre spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, ha determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto;

- Per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi e ai fini del primo comma dell'art.644 c.p e dell'art.1815 c.c secondo comma, il mutuo *de quo* sia usurario e, per l'ulteriore effetto, che non sono dovuti interessi.

- Accertarsi in ogni caso che il contratto è indubbiamente affetto da usura originaria anche a causa della penale per estinzione anticipata pari all'1,00% del capitale residuo e che, per l'ulteriore effetto, non sono dovuti interessi

- accertato e dichiarato che alla data della verifica peritale parte attrice ha pagato la complessiva somma di € 238.676,54 di cui € 187.079,21 a titolo di capitale ed € 51.597,33 a titolo di interessi;

- Accertarsi e dichiararsi che parte attrice è creditrice di tutti gli interessi corrisposti in costanza di rapporto contrattuale e risultanti dalla perizia dimessa in atti e pari € 51.597,33 o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e in corso di causa e ritenuta di giustizia oltre a quelli eventualmente maturati e corrisposti successivamente alla verifica peritale fino alla data della pronuncia oltre interessi e rivalutazione dalla data della loro effettiva corresponsione all'effettivo saldo;

-disporsi la compensazione del credito accertato per le causali indicate al punto precedente, con quanto ancora dovuto alla parte convenuta a titolo di capitale erogato e non ancora eventualmente pagato alla data della sentenza;

- per l'effetto dichiararsi la sopravvenuta estinzione del debito di parte attrice nei confronti della convenuta, ed accertarsi che parte attrice è creditrice della eventuale somma pari alla differenza tra il credito, di cui è stato riconosciuto il diritto alla ripetizione, e quanto compensato in conto capitale, ovvero ricalcolare la rata del finanziamento *pro futuro* per la residua durata dello stesso nella misura meglio indicata in perizia o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata e in corso di causa e ritenuta di giustizia fino alla sua naturale estinzione;

- Con ogni pronuncia conseguente, anche ai fini della Cancellazione dell'Iscrizione Ipotecaria.

nel merito in via subordinata

-dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso contrattuale per i motivi di cui in narrativa e quindi la sostituzione del tasso convenzionale del piano di ammortamento alla stipula, con quello al tasso minimo dei BOT

-condannare la Banca a restituire al mutuatario le somme indebitamente versate in eccesso a titolo di interessi fino alla data della relativa pronuncia, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria dai singoli esborsi fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno ex art. 1224 cod. civ.

- dichiarare il diritto del mutuatario a proseguire il pagamento delle rate sulla base del piano di ammortamento come riformulato con la sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo dei BOT.

nel merito in via ulteriormente subordinata

- Nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi usura nel contratto di mutuo per cui è causa, accertarsi che l'ammortamento alla francese comporta una



discordanza di fatto tra il tasso convenzionale e il tasso effettivo (superiore), in violazione del requisito della determinatezza o determinabilità delle clausole di determinazione degli interessi previsto sia dalla disciplina generale del contratto sia dai principi di trasparenza bancaria di cui alla l. n. 154/1992 e dall'art. 117 T.U.B.

· Accertarsi quindi la nullità parziale del contratto di finanziamento in quanto posti in essere in violazione delle suddette norme imperative, con la conseguente sostituzione del contenuto di tali clausole contrattuali nulle con il tasso ex art 117 TUB ovvero di interesse legale.

- Ricalcolare il piano di ammortamento del finanziamento applicando gli interessi ex art 117 TUB ovvero gli interessi semplici al tasso legale.

- Accertarsi e dichiararsi che, per l'effetto, parte attrice è creditrice delle differenze tra gli interessi indebitamente corrisposti in costanza dei rapporti contrattuali e gli interessi semplici al tasso legale.

in via di ulteriore subordine:

- Nella denegata ipotesi in cui non dovesse ravvisarsi usura nel contratto di mutuo per cui è causa, accertarsi l'applicazione durante l'esecuzione dei rapporti di finanziamento di interessi anatocistici, e per l'effetto condannarsi la Banca convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente trattenuto di complessivi €. 1.874,77, ovvero l'eventuale maggiore o minore importo che verrà accertato in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, previa compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla convenuta ai sensi dell'art. 1241 c.c.

In ogni caso :

- Con vittoria delle spese e compensi per i quali i procuratori si dichiarano antistatari.

- Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quanto meno l'On.le giudicante adito, disporre la compensazione delle spese di lite.

In via istruttoria come da memoria ex art 183 VI comma n.2 c.p.c..

Conclusioni della convenuta

Nel merito respingersi ogni domanda di parte attrice dichiarando comunque prescritte le pretese.

Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compresi i costi di consulenza tecnica anche di parte e il rimborso spese generali

RAGIONI DELLA DECISIONE

hanno convenuto in giudizio esponendo di aver stipulato in data 14.12.2006 con

un contratto di mutuo per € 250.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili; il tasso di interessi corrispettivi pattuito era previsto in parte in misura fissa del 2,00% e in parte in misura variabile secondo le modalità indicate all'art 2 e quantificato al momento della stipula nel 5.548% nominale annuo; gli interessi di mora sempre al momento della stipula erano quantificati in 6.75%; l'indicatore sintetico di costo in 5.796%; il tasso soglia ammontava al 7.155%.

In principalità hanno affermato che il mutuo era usurario. Ciò in particolare in primis in ragione del fatto che al momento della pattuizione era stato convenuto un tasso di mora che sommato o comunque considerato unitamente al valore della polizza prevista dall' art 14 delle condizioni generali di contratto e a tutte le altre spese legate all'erogazione del finanziamento, escluse imposte e tasse, superava il tasso soglia di riferimento del trimestre di sottoscrizione del contratto.

Hanno in secondo luogo affermato che il mutuo era usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione era stato convenuto un tasso di mora che sommato al tasso contrattuale corrispettivo e/o comunque considerato unitamente al valore della polizza convenuta e ed a tutte le altre spese legate all'erogazione del finanziamento,



escluse imposte e tasse, superava il tasso soglia di riferimento del trimestre di sottoscrizione del contratto.

Ancora hanno asserito che l'usurarietà discendeva anche dalla presenza di clausola penale per estinzione anticipata e dal relativo costo.

Hanno affermato: che in ragione della usurarietà non erano dovuti interessi ed il mutuo doveva esser considerato "gratuito"; parte attrice era creditrice di tutti gli interessi corrisposti, pari € 51.597,33 o alla diversa somma accertata in corso di causa oltre a quelle eventualmente maturati e corrisposti successivamente inoltre dovevasi ricalcolare le rate *pro futuro* sussistendo a carico del mutuatario solo l'obbligo di restituire il capitale e dovendosi considerare nell'ammontare definitivo la "compensazione" dei ratei già corrisposti a titolo di interessi

In via subordinata hanno chiesto che venissero dichiarate nulle le clausole determinative del tasso di interesse in ragione della errata indicazione dell'indice sintetico di costo con conseguente sostituzione del tasso convenzionale col tasso ex art. 117 comma 6 TUB e condanna della banca alla restituzione dell'indebito versato fino alla pronuncia, oltre interessi e rivalutazione e oltre alla declaratoria del diritto della attrice a proseguire il pagamento delle rate sulla base di piano di ammortamento ricalcolato *pro futuro* con la sostituzione del tasso ex art. 117 comma 6 TUB a quello convenzionale.

In via ulteriormente subordinata hanno dedotto la illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, con violazione del requisito della determinatezza o determinabilità delle clausole di determinazione degli interessi; ed hanno chiesto che venisse accertata la nullità parziale del contratto di finanziamento con conseguente sostituzione del contenuto di tali clausole contrattuali nulle con il tasso ex art 117 TUB ovvero all'interesse legale, con ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento applicando gli interessi ex art 117 TUB ovvero gli interessi semplici al tasso legale e con accertamento che, per l'effetto, parte attrice era creditrice delle differenze con gli interessi indebitamente corrisposti in costanza di rapporto.

Infine in via di ulteriore subordinate ha anche chiesto che venisse accertata la indebita applicazione in corso di rapporto di interessi anatocistici e la condanna della banca alla restituzione del dovuto, previa compensazione con quanto ancora dovuto.

La Banca si è costituita in giudizio contestando le avverse pretese, rilevando che non sussisteva usura del tasso moratorio nemmeno sommando le ulteriori voci di spesa ed in particolare, la polizza ex art. 14, affermando l'erroneità della tesi sulla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori per la verifica dell'usura, asserendo ulteriormente che la clausola di estinzione anticipata, non era soggetta alla disciplina dell'usura, il relativo pagamento era meramente eventuale e una sua eventuale invalidità non poteva coinvolgere le altre pattuizioni.

Ha contestato anche le domande svolte in via subordinata e chiesto il rigetto delle domande tutte.

Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 VI comma c.p.c.; è stata espletata CTU. Precisate le conclusioni come trascritto in premessa la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c per deposito di conclusionali e repliche.

Domande svolte in via principale

Va innanzitutto premesso che non solo gli interessi corrispettivi ma anche gli interessi di mora sono assoggettati al vaglio di usurarietà alla luce non solo del disposto dell' art 1815 cc. ma anche di quanto disposto con il D.L. 394/2000, conv. in legge 24/01 che, quanto alla disciplina in materia di usura, fa espresso riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti (in tal senso anche la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità; per quest'ultima si veda Cass. 350/2013; Cass. 602/2013)



Quanto al primo dedotto profilo di usurarietà e cioè il profilo di usurarietà dei tassi moratori, va osservato quanto segue. Fermo quanto esposto circa il fatto che anche gli interessi moratori possono essere usurari, assai problematica è la verifica in concreto della usura con riferimento a tali tassi nel mutuo: ciò *in primis* per assenza di specifiche rilevazioni di TEGM per gli interessi di mora (di qui il correttivo del 2,1% elaborato dalla Banca d'Italia che, che è però solo "statistico", e dunque inutilizzabile) e in secondo luogo per la difficoltà di configurare un Tasso Effettivo di Mora (T.E.MO), frutto di sommatoria tra spese, oneri ed interessi moratori, in analogia con il Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG (v. ad esempio Tribunale di Milano che con le sentenze n. 16873 del 16.02.2017 e sentenza del 29.11.2016, ha affermato che la verifica della usurarietà in termini oggettivi degli interessi moratori risulta preclusa dalla assenza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia coerente con il valore da raffrontare, oltre che per impossibilità allo stato di individuare il "TEMO", ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari per usura "soggettiva" ex art. 644 c.p., qualora venga dimostrato che siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore). La Corte di Cassazione terza sezione civile con ordinanza 27442 pubblicata il 30 .10. 2018 ha comunque ribadito che va effettuata a verifica della usura anche per gli interessi moratori e che tale verifica va effettuata avendo quale parametro di raffronto i tassi soglia rilevati senza alcun "correttivo".

Ritiene questo Tribunale che poiché la pattuizione usuraria va apprezzata *ab origine* e dunque al momento della pattuizione del contratto essa vada valutata ai fini dell'usura solo sulla base di elementi apprezzabili e valutabili a priori.

E' stata espletata CTU, all'esito della quale è emerso, che gli interessi moratori al momento della stipula del contratto pari al 4,50% annuo maggiorato di 2,25 punti percentuali (pari dunque a 6,75%) non superano il tasso soglia del trimestre di riferimento (quello della stipula del contratto) pari dunque a 7,155. Secondo parte attrice (v. osservazioni del CTP riportate anche a pag 13 della CTU) detta conclusione del CTU sarebbe erronea in quanto l'effettivo tasso degli interessi moratori sarebbe stato verificato scorrettamente prendendo a riferimento le intere rate (in ipotesi scadute ed inadempite) mentre l'effettivo "peso" degli interessi in caso di mora dovrebbe esser verificato non con riferimento alle intere rate inadempite ma alla sola quota capitale delle stesse e l'applicazione di tale ultimo criterio comporterebbe usurarietà degli interessi nel caso di mora. Rileva per contro questo giudice che come ben osservato dalla convenuta il contratto di mutuo è stato concluso dopo la delibera CICR del 09.02.2000, che consentiva, a certe condizioni la capitalizzazione degli interessi: per effetto della lecita capitalizzazione degli interessi nel caso di scadenza della rata e di inadempimento, gli interessi corrispettivi diventano per l'appunto (lecitamente) capitale e il mutuante, quando applica sulla intera rata scaduta il tasso di mora, applica tale tasso su un importo che è ormai interamente importo "capitale": la CTU ha dunque utilizzato una corretta metodologia di verifica tecnica.

Si osserva in ogni caso che quand'anche fosse emersa l'usurarietà della pattuizione degli interessi moratori (il che non è) solo la relativa pattuizione sarebbe nulla e non anche la diversa pattuizione relativa agli interessi corrispettivi: in tal senso si richiama l'orientamento del Tribunale di Venezia e la sentenza della Corte di Cassazione n. 21470 del 15.9.2017 la quale premesso che *"più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un'unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali...."* chiarisce che *"Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815 comma 2 c.c., nel prevedere la nullità della clausola"*



relativa agli interessi, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c. dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano" (La ordinanza della Corte di Cassazione terza sezione civile n. 27442/98 dinnanzi richiamata afferma addirittura che in caso di usurarietà degli interessi di mora non è applicabile l'art 1815 comma secondo, cod. civ. così motivando: " Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale")

In ogni caso non essendosi mai realizzata nell'andamento del rapporto la situazione di mora e dunque la corresponsione di interessi moratori, nulla dovrebbe comunque esser restituito all'attrice.

Quanto al secondo profilo di usurarietà (sommatoria di interessi corrispettivi e moratori) va ritenuto scorretto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d'usura la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora: tali tipologie di interessi hanno "cause" diverse e sono contemplate in distinte pattuizioni ad applicazione "alternativa": per il caso di regolare pagamento delle rate è stato previsto un certo tasso; per il caso, diverso, di ritardo nel pagamento delle rate e dunque di inadempimento è stato previsto l'interesse di mora che ancorchè calcolato in una maggiorazione rispetto all'interesse corrispettivo in caso di inadempimento si sostituisce e non si "somma", al tasso corrispettivo (v. quanto già sopra esposto in punto "rate" ed interessi di mora) .

Resta da precisare che la penale per la anticipata estinzione - che nel caso di specie non è stata in alcun modo applicata essendo il contratto in essere- non costituisce un " onere collegato alla erogazione del credito" operando in via del tutto eventuale in caso di risoluzione anticipata rimessa alla discrezionale scelta del mutuatario ed essendo volto a indennizzare- in percentuale al capitale restituito - la parte mutuante della "perdita del lucro" discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati nella ipotesi- meramente eventuale "volontaria" e rimessa al mutuatario- della risoluzione anticipata.

Tale penale inoltre ha applicazione "alternativa" rispetto agli interessi di mora posto che la estinzione del rapporto anticipata non equivale a ritardo nei pagamenti di tal che non può esser considerata neppure con riferimento alla valutazione della usurarietà degli interessi di mora.

In ogni caso per completezza si osserva che da un lato la sua eventuale invalidità non travolgerebbe le pattuizioni relative agli interessi corrispettivi e di mora, dall'altro, non essendo intervenuta risoluzione anticipata nulla vi sarebbe da restituire o computare a tal titolo,

Per quanto sinora esposto vanno dunque rigettate le domande svolte in via principale di declaratoria di usurarietà, e di accertamento che non sono dovuti interessi e le altre conseguenti domande.

Domande svolte in via subordinata



Quanto alla domanda svolta in via subordinata e fondata sulla asserita erronea indicazione dell'ISC va rilevato che la CTU ha riscontrato la correttezza della indicazione dell'ISC in 5,795% sicchè la doglianza attorea risulta infondata (v pag 11 CTU). In ogni caso si osserva che nel contratto di mutuo l'*indicatore sintetico di costo (ISC)* è uno strumento con funzione meramente informativa di esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento: esso non integra dunque una vera e propria condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi un "tasso" al pari dei tassi di interesse, non incidendo sul contenuto della prestazione a carico del mutuatario o sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale: l'eventuale difformità di detto indicatore sintetico di costo rispetto al costo complessivo effettivamente applicato al rapporto contrattuale in forza delle clausole che prevedono interessi oneri e spese correlati al finanziamento non comporta dunque nullità ex art.117 TUB essendo detti interessi oneri e spese imposti per l'appunto dalle diverse singole clausole che li prevedono (al più secondo parte della giurisprudenza la erronea indicazione dell'ISC potrebbe far sorgere una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello indicato in sede di conclusione del contratto). Le domande svolte in via subordinata vanno dunque rigettate.

Domande svolte in via di ulteriore subordinata

In ordine alle domande tutte svolte in via ulteriormente subordinata di nullità per indeterminatezza dell'oggetto delle clausole determinative del tasso di interessi in ragione del meccanismo del sistema di "ammortamento alla francese" e relative ad indebito anatocismo sempre in forza dell'ammortamento alla francese si osserva quanto segue. Il mutuo con ammortamento rateale cosiddetto "alla francese", ha un meccanismo di ammortamento che prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota capitale. L'importo della rata costante dell'ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso di interesse e del numero delle rate, attraverso un meccanismo di interesse "composto" che non è equipollente di anatocismo. Tale meccanismo infatti non integra anatocismo in quanto il computo degli interessi avviene mese per mese, su capitale residuo al mese precedente sicchè essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non "capitalizzando" gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Tale è il meccanismo adottato nel mutuo in esame: nel mutuo all'art 2) è indicato che- dopo le prime tre rate di soli interessi - per ogni rata gli interessi vengono conteggiati sul "residuo" di quota capitale, e cioè vengono conteggiati sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti; sono state poi esplicitate in contratto le modalità per determinare l'entità del tasso da applicare in riferimento alle singole rate; non vi è dunque la lamentata discordanza tra il tasso pattuito e l'applicato in ragione del meccanismo di ammortamento adottato. Per costante giurisprudenza poi la clausola che determina il tasso di interessi a mezzo di rinvio ai tassi Euribor è valida poiché il tasso è univocamente determinabile tenuto conto del fatto che i tassi Euribor, vengono rilevati ufficialmente dalla E.B.F. e sono dunque dotati delle caratteristiche di certezza e determinabilità. Sotto altro profilo inoltre la complessità dei calcoli e la necessità di applicare formule finanziarie se sono adeguatamente identificati i parametri di riferimento, come nella fattispecie, non comportano indeterminatezza o indeterminabilità delle clausole di pattuizione degli interessi. Conclusivamente le domande attoree vanno rigettate.



Stante la soccombenza gli attori vanno condannati a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate come da dispositivo. Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della attrice

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente decidendo

- 1) rigetta tutte le domande degli attori;
- 2) condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 7900,00 per compenso professionale oltre spese generali ed oltre IVA e CPA sugli importi assoggettabili; Pone le spese di CTU come liquidate nel corso del giudizio a definitivo carico di parte attrice

Venezia 2.5.2019

Il Giudice
dott. Liliana Guzzo

